



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Responsabile : GIUDICE UGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 665 del 08/06/2021

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI IPSIA LEVI DI PARMA ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO C.U.P. D99F19000010003 C.I.G. 8462591F00 - SENTENZA TAR PARMA 139/2021 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 122/2021 - NUOVO PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART. 77 R.D. 827/1924

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
il Dispongo Presidenziale prot. n. 28918 del 03/12/2020 di attribuzione delle competenze.

VISTI ALTRESI'

Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

PREMESSO

che con Decreto Presidenziale n. 202 del 07/10/2019 veniva approvato, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di "IPSIA LEVI di Parma: adeguamento sismico 1° lotto";

che, con Decreto Presidenziale n. 183 del 02/10/2020, veniva approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto definitivo dei lavori avente un quadro tecnico economico di complessivi euro 1.200.000,00;

che, con D.D. n. 1191/2020 del 19/10/2020 veniva approvato il progetto esecutivo, evidenziando un importo a base di gara pari a euro 925.000,00 (di cui euro 909.311,39 per lavori ed euro 15.688,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

che, con D.D. n. 1229 del 26/10/2020, veniva indetta, per l'affidamento dei lavori, procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, venivano approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

CONSIDERATO:

che, espletate le procedure di gara tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna, con DD. n. 1554 del 15/12/2020, l'appalto dei lavori veniva aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ENGECO SRL (mandataria) - LIETTI S.R.L. (mandante);

che, con D.D. n. 41 del 20/01/2021 veniva disposto, per le motivazioni ivi dettagliate, l'annullamento in autotutela della suddetta aggiudicazione, dando atto di procedere per l'individuazione dell'aggiudicatario, tramite scorrimento della graduatoria già formata;

che, stante presenza in graduatoria di due offerte a pari merito con ribasso pari al 21,79% del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. - EDIL.GE.CO. S.R.L. - SOLGEOTEK S.R.L. e del CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA, la stazione appaltante aveva proceduto tramite sorteggio, tenutosi in seduta pubblica in data 29/01/2021:

che l'offerente aggiudicatario risultava il CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA e, pertanto, con D.D. 122 del 09/02/2021, i lavori venivano aggiudicati in via definitiva non efficace al Consorzio medesimo;

che, divenuta efficace l'aggiudicazione, in data 20/04/2021, si stipulava il relativo contratto nella forma pubblica amministrativa.

DATO ATTO

Che il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. - EDIL.GE.CO. S.R.L. - SOLGEOTEK S.R.L. proponeva ricorso avverso la D.D. 122 del 09/02/2021 e tutti gli atti ad essa connessi e presupposti per le motivazioni dettagliate nel ricorso medesimo.

che con sentenza n. 139 del 12/05/2021, pubblicata il 27/05/2021, il TAR Emilia Romagna Sezione Distaccata di Parma, accogliendo in parte i motivi di ricorso:

a. Ha disposto l'annullamento della D.D. 122 del 09/02/2021, nella parte in cui ha rifiutato di procedere al rilancio di offerta migliorativa per l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario ed ha effettuato il sorteggio, non applicando il meccanismo di rilancio di cui all'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

b. Ha dichiarato l'inefficacia del contratto medio tempore stipulato;

c. Ha vincolato la Provincia di Parma a disporre un ulteriore esperimento di migioria nel limite della soglia di anomalia determinata in fase di individuazione della migliore offerta a norma dell'art. 97 del codice;

Vista la sentenza del TAR Toscana sentenza 408/2021 resa su fattispecie analoga alla presente;

Visto il disciplinare di rilancio ed il modello di formulazione dell'offerta allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

DETERMINA

Di prendere atto dell'intervenuto annullamento della D.D. 122 del 09/02/2021 (emessa a conclusione della procedura per l'affidamento dei lavori "IPSIA LEVI di Parma: adeguamento sismico 1° lotto", C.U.P. D99F19000010003 C.I.G. 8462591F00), in esecuzione della sentenza n. 139/2021 del TAR Emilia Romagna Sezione Distaccata di Parma per le motivazioni in premessa evidenziate;

di procedere, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario tra i due offerenti ex aequo in graduatoria, tramite rilancio di offerta migliorativa di cui all'art. 77 del R.D. n. 827/1924, e (in caso di ulteriore parità) di successivo sorteggio in ipotesi di perdurante equivalenza delle offerte, rimanendo comunque immodificabile la soglia di anomalia;

di dare atto che lo svolgimento della predetta gara suppletiva avverrà tramite le funzionalità del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER);

di dare atto la fase di richiesta di miglioria si traduce in un procedimento autonomo, ancorchè collegato alle precedenti fasi di gara e che – come chiarito dal TAR Toscana sentenza 408/2021 la stazione appaltante ha facoltà di chiarire i modi di presentazione della nuova offerta al fine di garantire la parità di condizioni tra i concorrenti;

di approvare il disciplinare per il rilancio recante allegato alla presente determinazione accluso quale parte integrante e sostanziale;

In caso di ulteriore parità si disporrà immediatamente l'effettuazione del sorteggio mediante le funzionalità del SATER se attive altrimenti mediante le medesime forme seguite nel primo sorteggio poi annullato dal Tar nella sentenza citata in premessa;

di dare atto che tutti gli atti sono pubblicati sulla piattaforma telematica e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi;

di dare atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale